



Registro atti privati n. 302

CONVENZIONE DI FORNITURA DI PRESIDI MEDICALI

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante

Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di

aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64

(C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione

Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

- Sig. Marino MALVESTIO, CF MLVMRN60L22G224Q, nato a Padova (PD) il

22/07/1960, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, in qualità di

Amministratore Unico della società MALVESTIO S.P.A. , con sede legale in Via G.

Marconi 12 D, Villanova di Camposampiero (PD), iscritta al Registro delle Imprese

REA PD - 119204 Camera di Commercio di Padova, P.IVA 00197370281, (di seguito

nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la

fornitura di "Presidi Medicali", numero gara 7909124 , Lotti n. 2 e n. 8, giusto il

Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 7338 del 30/11/2021.

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito

C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012,

L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva,

per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché

delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la "RAZIONALIZZAZIONE E

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI

ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI

	<i>PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE</i> ”, ha stabilito che le funzioni di Centrale	
	Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio	
	2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale;	
	c) in esecuzione di quanto precede C.R.A. ha indetto una procedura aperta ex art. 60	
	D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 23 lotti, per la fornitura di “Presidi	
	Medicali” numero gara 7909124, occorrenti alle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S.	
	della Regione Liguria, numero gara 7909124, svolta in ambito comunitario ed indetta	
	con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 20/11/2020, successivamente	
	modificato in data 14/01/2021.	
	d) il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto	
	precedente in base al Decreto SUAR n. 7338-2021 del 30/11/2021 relativamente ai	
	lotti n. 2 e n. 8 e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi	
	a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire	
	gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente	
	Atto, dagli atti di gara e dalla propria Offerta tecnica;	
	e) l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione	
	sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti	
	nell’offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	Capitolato Tecnico e Prestazionale;	
	f) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della SUAR, la documentazione richiesta ai	
	fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata	
	al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di	
	gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e	
	completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti	

gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

l) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

m) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

n) S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

o) la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

p) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*".

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente Atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione contraente*: l'A.S.L. effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico SUAR Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la

quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di consegna;

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

k) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito.

l) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

m) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente

Convenzione, per la fornitura di 'Presidi medicali' occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le AA.SS.LL. della Regione Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF)

Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata

(PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o

raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti

richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

I recapiti del Fornitore sono: Via G. Marconi 12D - Villanova di Camposampiero (PD),

telefono n. 049/9299532, casella di posta elettronica italia@malvestio.it.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda

all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole

Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite

NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni

contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*.

Articolo 7 – Durata della convenzione

La presente Convenzione ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di

apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione e, nella sola ipotesi

in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, potrà

essere prorogata fino ad un massimo di dodici (12) mesi, previa comunicazione scritta

da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R. In tale caso il Fornitore è obbligato

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni

originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso che i termini di durata della

Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo

massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. S.U.A.R. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n.

50/2016 ss.mm.ii., di prorogare ulteriormente la Convenzione in essere, per il tempo

necessario alla stipula di un nuovo contratto a seguito dell'espletamento di una nuova

procedura. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto viene determinato sulla base dei prezzi unitari dei prodotti offerti ed aggiudicati (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nell'offerta economica di gara. Si elencano di seguito i Lotti aggiudicati, con rispettiva durata ed importo IVA esclusa: Lotto 2, importo 60 mesi IVA esclusa; € 518.047,90; Lotto 8, importo 60 mesi IVA esclusa: € 91.119,60.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed

invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico

il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI n. 2022/13/6620582 datata 08/03/2022, e successiva appendice datata 07/06/2022 in favore della S.U.A.R. di importo di Euro 24.367,00, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto all'art. 12 (Penali) del Capitolato Tecnico e Prestazionale, ha diritto di

		rivalersi direttamente sulla garanzia.	
		5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.	
		6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e della Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
		7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.	
		8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
		<u>Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti</u>	
		1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
		2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
		3. Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della	

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo

rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente

Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita

all'Amministrazione Contraente.

5. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di

fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al

quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

6. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi

del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

9. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente

bancario o postale.

10. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi,

rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle

Amministrazioni Contraenti che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono

abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita agli atti al Prot 2022-

0208968 del 14/03/2022.

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura

e lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto

contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali

danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

13. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la SUAR e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la SUAR individua nel Dott. Riccardo Zanella il Responsabile del Procedimento, quale responsabile dei rapporti della SUAR con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico: 010 5488536; indirizzo e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Nicola TOMBOLA il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della SUAR, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: tel. 049/9299511, indirizzo e-mail italia@malvestio.it, indirizzo di posta elettronica certificata segreteria1@pec.malvestio.com.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto e sub-contratti

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Atto.

2. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai

sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto

(nome sub-contraente, oggetto, importo).

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e dei singoli OdF a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12. La Stazione Appaltante procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

4. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

5. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la

Convenzione e gli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14 - Modalità di esecuzione della fornitura/servizio

1. La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e nei relativi allegati.

Articolo 15 - Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Articolo 16 - Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 15 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Art. 17 Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF

b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3

(tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno

3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo 22, "Brevetti industriali e diritti d'autore";

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 18 del Capitolato Tecnico Prestazionale

k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016

l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010

m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di SUAR.

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., SUAR può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte di SUAR e/o delle singole Amministrazioni

	Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della	
	Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui	
	all'articolo "Garanzia definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo	
	"Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi	
	delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	j) subappalto non autorizzato	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	
	l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione	
	del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto	
	sia espressamente comminata.	

3. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione la S.U.A.R. e/o le Amministrazioni contraenti si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

Art. 18 – Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 "*Clausola Risolutiva Espressa*", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, SUAR ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, SUAR ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora

l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di SUAR, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, SUAR e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di SUAR al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste

dovranno darne tempestiva comunicazione a SUAR onde consentire le modifiche sul NECA.

8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da SUAR

9. Resta inteso che SUAR e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF.

10. SUAR, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Art. 19 - Recesso

1. SUAR ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara	
	e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
	Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.	
	n.- 159/2011 SUAR ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di	
	ostatività come risultanti della informativa antimafia.	
	2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la SUAR e	
	le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.	
	3. SUAR ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109	
	D.Lgs. n.- 50/2016 .	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a	
	regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente	
	Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.	
	5. Qualora SUAR receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non	
	potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno	
	a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del	
	Fornitore.	

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le

Amministrazioni contraenti.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso

unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio

dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata

quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da SUAR e/o dalle singole

Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto

delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della

Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni,

negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza

assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di

Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in

ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli

Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni

contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi

danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e

collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione

ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità

ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione

essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

–dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

–dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

–si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.G.R. n.360 del 27 aprile 2022, nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente

Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o

circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra

fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità

nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale

rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale

circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro

osservanza.

3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente

Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o

circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra

fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità

nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il

legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si

avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente

sulla loro osservanza.

4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la

durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto

al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti

della Convenzione a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari

	all'utilizzo della Convenzione;	
	b) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione	
	secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli atti di gara;	
	c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso	
	di validità del presente Atto e delle singole Richieste di Consegna (es. nuove direttive	
	statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed	
	immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a	
	proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto	
	non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi	
	alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di	
	monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella	
	documentazione di gara;	
	e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;	
	f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	
	servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite	
	dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Atto, nel	
	Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi allegati e negli OdF;	
	g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto dal	
	Capitolato Tecnico e Prestazionale;	
	h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della Convenzione	
	la garanzia per:	
	- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);	

- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);

i) organizzare la fornitura secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico;

j) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Atto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Articolo 22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

	6. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale in Via	
	Fieschi, 15 – 16121, Genova.	
	7. Per l’esercizio dei diritti sopraindicati le richieste potranno essere avanzate anche al	
	seguito indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.regione.liguria.it.	
	8. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue	
	i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi	
	ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l’analisi degli	
	ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	9. Con la sottoscrizione della presente Convenzione S.U.A.R. è autorizzata alla	
	pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi	
	ai sottoscrittori.	
	10. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione	
	dell’OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione	
	a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati	
	relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse	
	all’esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei	
	consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi	
	di spesa ottenibili.	
	11. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle	
	previsioni del presente Atto, l’Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di	
	impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi	
	discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196	
	e ss.mm.ii.	
	12. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione e/o degli	

Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui

S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da

ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n.

679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti

e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di

sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.

679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,

l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate

le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a

conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste

verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima

tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da

consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal

Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito

dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli

stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e

vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche

circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,

	fornendo alla stessa piena collaborazione;	
	g) su richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo, fornendo tutta la documentazione	
	richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,	
	conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione	
	del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo	
	Regolamento UE;	
	h) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.	
	35 Regolamento UE 679/2016;	
	<u>Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata	
	sottoscritta a distanza.	
	2.L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria mediante pagamento	
	tramite modello F24 e tramite apposizione delle marche da bollo cartacee sulla copia	
	cartacea da consegnare all'Agenzia delle Entrate.	
	3.Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali	
	relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte	
	bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle	
	Amministrazioni contraenti per legge.	
	4.Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di	
	impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,	
	conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa,	
	con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	<u>Articolo 24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale</u>	
	1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero	

insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 26 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi

operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art. 16 (Penali) Art. 17 (Clausola risolutiva espressa) art. 18 (Risoluzione) Art. 19 (Recesso) Art. 21 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa) Art. 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 24 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 25 (Foro competente) Art. 26 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dott. Giorgio Sacco (Firmato digitalmente)

IL FORNITORE MALVESTIO S.P.A..

Sig. Marino Malvestio (Firmato digitalmente)